



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 407 DEL 12 aprile 2001

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Sergio Artico, Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dall'avv. Lucio Trovato, Componenti, e, dall'avv. Massimiliano Giotto, Componente ai sensi dell'art. 19 n. 5 C.G.S. con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, del Procuratore Federale avv. Carlo Porceddu, e l'assistenza della Segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 12 aprile 2001, ha assunto le seguenti decisioni

“ “ “ **N. 38**

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. CITTADELLA avverso la squalifica per **tre** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Achille **MAZZOLENI** (gara Cittadella-Cosenza del 30/3/01 – C.U. n. 384 del 3/4/01).

Avverso il provvedimento (C.U. n. 384 del 3/4/01) con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Achille Mazzoleni, tesserato per la Soc. Cittadella, la squalifica per tre giornate effettive di gara “ per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione); perchè, al 45° del secondo tempo, nell'uscire dal terreno di giuoco a seguito di sostituzione, rivolgeva ad un Assistente una frase ingiuriosa nei confronti del medesimo e degli altri ufficiali di gara; infrazione rilevata dal medesimo Assistente”, in occasione della gara Cittadella-Cosenza del 30/3/01, ha proposto reclamo la Società di appartenenza richiedendo la riduzione della sanzione inflitta. La reclamante sostiene che la sanzione adottata dal primo giudice appare eccessiva perché non corrispondente ai fatti accaduti. La frase “borbottata” - e casualmente recepita dall'assistente, - dovrebbe essere intesa come uno mero “sfogo naturale” - e sarebbe pertanto priva di significato ingiurioso nei confronti del predetto assistente e degli altri ufficiali di gara.

La Commissione, letti gli atti e sentito il calciatore con il suo difensore rileva che il gravame non è fondato.

Dal rapporto dell'assistente dell'arbitro, infatti, si rileva che le parole pronunciate dal Mazzoleni erano di ben diverso tenore, chiaramente indirizzate all'assistente da breve distanza (due o tre metri) e non certo "borbottate".

Pertanto questa Commissione, valutato l'intento pesantemente offensivo nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti, ed il contenuto oggettivamente ingiurioso della espressione agli stessi rivolta dal tesserato, ritiene congrua ed adeguata la sanzione inflitta e, di conseguenze, rigetta il gravame con incameramento della relativa tassa.

Reclamo della Soc. **MONZA** avverso la squalifica per **due** giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Aliyu Datti **Mohammed** (gara Crotone-Monza dell'1/4/01 – C.U. n. 384 del 3/4/01).

La Soc. Monza ha proposto reclamo avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mohammed Aliyu Datti, tesserato per la Soc. Monza, (gara Crotone-Monza dell'1/4/01 – C.U. n. 384 del 3/4/01) con la seguente motivazione " perchè, al 45° del primo tempo, colpiva a giuoco fermo un avversario con un calcio ad una cavigliata; infrazione rilevata da un Assistente".

La reclamante sostiene che il rapporto dell'assistente dell'arbitro appare generico; chiede pertanto, in via istruttoria, che venga richiesto all'ufficiale di gara un supplemento di rapporto, al fine di chiarire ed integrare la dinamica del fatto in esame. Nel merito, la Soc. Monza lamenta l'eccessività della sanzione e prospetta una versione dei fatti diversa da quella che si può desumere dagli atti ufficiali.

In sintesi, il calciatore Aliyu – che si trovava a terra con il pallone tra le gambe in seguito ad un contrasto di giuoco con un avversario – avrebbe subito un nuovo intervento falloso da parte del medesimo il quale avrebbe tentato, dopo che il direttore di gara aveva decretato un calcio di punizione a favore del Crotone, di impossessarsi "violentemente" del pallone. A questo punto l'Aliyu, con una reazione più istintiva che violenta, avrebbe tentato di dare un calcio all'avversario.

Rileva la reclamante che, siccome il direttore di gara, trovandosi nei pressi, si sarebbe potuto rendere conto personalmente dell'accaduto, non si comprende per quale ragione l'assistente si sia indotto a richiamare – tardivamente – l'attenzione dell'arbitro, inducendo quest'ultimo ad espellere il calciatore del Monza.

In conclusione, la reclamante chiede la riduzione della squalifica ad una sola giornata, ritenendo congrua ed equa tale sanzione, sia per la provocazione subita da Aliyu, sia perché l'espulsione, avvenuta al 45° del primo tempo, costituisce di per sé una penalizzazione per la reclamante, avendo privato la squadra di un uomo per tutto il secondo tempo della gara.

La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, letto il reclamo, ed esperiti ulteriori accertamenti, osserva che la tesi della reazione dell'incolpato ad una provocazione di un calciatore avversario non ha trovato conferma neppure nel supplemento di rapporto disposto dalla Commissione in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata nel reclamo. L'assistente dell'arbitro, infatti, ha precisato di non aver potuto rilevare una condotta scorretta da parte del calciatore del Crotone (che tentava di impossessarsi del pallone ancora trattenuto dall'Aliyu) perché il suo sguardo in quegli attimi era rivolto al direttore di gara.

Non risultando pertanto dagli atti alcuna conferma della tesi difensiva, il fatto addebitato all'Aliyu è stato correttamente sanzionato dal Giudice Sportivo in conformità con le

costanti decisioni al riguardo degli organi della disciplina sportiva, avendo il calciatore colpito un avversario con un calcio, non in azione di giuoco.

Per tali motivi la Commissione delibera di respingere il reclamo ed ordina l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. **BOLOGNA** avverso la squalifica a tutto l'1 maggio 2001 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore sig. Walter **MAZZARRI** (gara Campionato Primavera Ancona-Piacenza del 9/12/00 – C.U. n. 224 del 12/12/00).

Avverso il provvedimento (C.U. n. 384 del 3/4/01) con il quale il Giudice Sportivo aggiunto, in seguito alla gara di Campionato Primavera Crotone-Monza dell'1/4/01 – C.U. n. 384 del 3/4/01, ha inflitto all'allenatore sig. Walter Mazzarri la squalifica a tutto il 1° maggio 2001 “per avere, al termine dell'incontro, schernito il direttore di gara con pesanti riprovazioni sul di lui operato; recidivo; infrazione rilevata da un assistente”, ha proposto reclamo la Società di appartenenza, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta.

A sostegno del gravame, si rileva che le espressioni contestate, per quanto censurabili, non erano state accompagnate da atteggiamenti polemici o intimidatori e dovevano essere valutate come una emotiva esternazione rivolta ad un proprio collaboratore, e sottolinea, infine, che l'entità della sanzione determinava degli effetti inconsuetamente afflittivi in considerazione del particolare momento del calendario agonistico.

La Commissione, letto il reclamo e sentito l'interessato con il rappresentante della Società, osserva che il comportamento del reclamante è sicuramente sanzionabile. Egli ha infatti profferito nei confronti del direttore di gara espressioni gravemente lesive del suo operato attribuendogli un comportamento volutamente parziale a danno della squadra da lui allenata.

Tanto premesso è però da prendere in considerazione, ai fini della quantificazione della sanzione, la circostanza che nel periodo di incidenza della squalifica “a tempo” si sia concentrato un numero di gare superiore alla media, così da rendere eccessivamente afflittiva la sanzione. Sulla base di tale rilievo, e pur tenuto conto della recidiva, la Commissione ritiene congrua la sanzione della squalifica a tutto il 20 aprile 2001. Dispone pertanto la restituzione della tassa.

B) DEFERIMENTI

DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Soc. **SIENA**: violazione art. 6 comma 3 C.G.S. e 62 comma 2 N.O.I.F. (gara Siena-Piacenza del 18/2/01).

Con provvedimento del 3 marzo 2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione la Soc. Siena per rispondere della violazione dell'art. 6 comma 3, in relazione all'art. 62 n. 2 e 3 delle NOIF, per avere suoi sostenitori in più occasioni effettuato lanci di mortaretti uno dei quali feriva leggermente al volto un Vigile del fuoco.

Fatti questi avvenuti in occasione della gara Siena-Piacenza del 18/2/2001.

Comunicato l'atto di contestazione, la Soc. Siena faceva pervenire memoria difensiva nella quale affermava che erano stati lanciati soltanto due petardi che non avevano creato alcuna situazione di pericolo. Il lancio non aveva avuto alcuno scopo violento ma faceva parte della "consueta gioiosa manifestazione coreografica" che per la conformazione dello stadio non avrebbe potuto determinare alcuna situazione di pericolo anche potenziale.

Nella memoria inoltre si attribuiva il ferimento del Vigile, ad un condotta zelante ma imprudente di quest'ultimo, che aveva cercato di spegnere una delle torce lanciate sulla pista di tartan prima che i lanci avessero termine. In ogni caso non si sarebbe trattato di una ferita bensì di un banale arrossamento.

Dopo aver messo in rilievo l'opera di prevenzione svolta nei confronti dei lanci e fumogeni, la Società concludeva per il suo proscioglimento ed in subordine per l'irrogazione di una minima sanzione.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità della deferita e per l'irrogazione dell'ammenda di lire 5.000.000.

La Commissione, letti gli atti, vista la memoria difensiva e sentito il Procuratore Federale ritiene che nel caso contestato si sia concretata la violazione contestata.

Il lancio di mortaretti, avvenuto peraltro durante la gara e non prima dell'inizio della partita come si adombra nella memoria difensiva, ha determinato indubbiamente una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Ne costituisce prova evidente il ferimento, fortunatamente lieve, di un Vigile del fuoco.

Deve in proposito respingersi la considerazione della deferita che attribuisce l'incidente alla condotta imprudente del Vigile del fuoco ferito dal lancio, dal momento che questi si trovava sulla pista a pieno titolo in ragione del suo servizio.

Per questi motivi la Commissione dichiara la Soc. Siena responsabile della violazione contestata con l'irrogazione a suo carico dell'ammenda di lire 5.000.000.

sigg. Luciano **MOGGI** e Fabio **CAPELLO** – tesserati Soc. **Juventus** e Soc. **Roma**: violazione art. 1 comma 1 e 4 C.G.S.;

Soc. **JUVENTUS** e Soc. **ROMA**: violazione art. 6 comma 2 C.G.S., per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 22/2/01).

Con provvedimento del 23 gennaio 2001 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare il sig. Fabio Capello tesserato della Soc. Roma, ed il sig. Luciano Moggi, dirigente della Soc. Juventus, nonché le due Società di appartenenza.

I due tesserati sono chiamati a rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 e 4 del C.G.S. per avere "alimentato dannose polemiche e sospetti sulla regolarità del campionato, con condotte non conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine nonché della correttezza morale in ogni rapporto di natura agonistica e sociale, che, rese pubbliche da Organi di stampa, sono idonee direttamente od indirettamente a costituire incitamento a forme di violenza, quali si evincono dell'articolo di stampa apparso sul "Corriere dello Sport-Stadio" del 22 febbraio 2001".

Le Società sono chiamate a rispondere per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri tesserati e dirigenti, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del C.G.S.

Comunicato l'atto di contestazione, i deferiti hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive.

Nella memorie della Soc. Roma e del sig. Fabio Capello si afferma che l'allusione ai "pulpiti" non si riferiva ad alcun club, ma era rivolta a tutte quelle trasmissioni televisive

che attraverso le moviole intendono denunciare pretesi errori commessi dai direttori di gara, sostituendosi agli stessi. Questo intento sarebbe confermato dall'uso del plurale da parte del sig. Fabio Capello nella frase incriminata.

Viene inoltre contestato che le dichiarazioni rilasciate possono aver costituito incitamento alla violenza, quando al contrario vi era una espressa esortazione a parlare meno degli arbitri, proprio allo scopo di tenere calmi i tifosi.

Concludevano i deferiti chiedendo il loro proscioglimento ed, in subordine, l'irrogazione di una sanzione minima.

Anche il sig. Luciano Moggi e la Soc. Juventus hanno fatto pervenire memoria difensiva nella quale si afferma che, delle affermazioni incriminate, la prima non ha un chiaro significato, ma comunque non le si può in alcun modo attribuire alcuna insinuazione sulla regolarità del campionato o incitamento alla violenza, mentre la seconda può essere stata formulata con ironia, ma non certo con animo polemico o provocatorio. Infine il riferimento alla "velocità" della Giustizia sportiva è una semplice battuta.

In conclusione, secondo la memoria difensiva, il giornalista avrebbe enfatizzato il "botta e risposta" formulando congetture non giustificate dal tenore delle affermazioni. Chiedono pertanto i deferiti il loro proscioglimento dalle imputazioni contestate.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione dell'ammenda di lire 5.000.000 ciascuno ai due tesserati nonché alle Società di appartenenza.

E' comparso il difensore del Capello e della Soc. Roma, il quale ha insistito nelle conclusioni della memoria.

La Commissione, letti gli atti allegati al deferimento e gli scritti difensivi, ritiene che oggetto di valutazione debbano essere esclusivamente le frasi attribuite nell'articolo in questione (pubblicato sul "Corriere dello Sport" del 22/2/01) ai due deferiti e non già le valutazioni ed i commenti che dalle dichiarazioni dei tesserati ha tratto l'estensore dell'articolo.

Dall'attenta lettura di tali dichiarazioni, valutate sia nel loro significato letterale sia nel complessivo contesto espositivo, non emerge in modo inequivoco l'intento, prospettato nell'atto di deferimento, di insinuare "sospetti sulla regolarità del campionato" in modo tale da costituire, anche solo indirettamente, incitamento a forme di violenza.

Tale considerazione trova conferma, in particolare nell'esplicita affermazione del sig. Capello: "Sarebbe bello se si cominciasse a parlare meno degli arbitri. Anche i tifosi sarebbero più calmi", il cui contenuto è radicalmente inconciliabile con la volontà di incitare a forme di violenza.

Per quanto attiene alle dichiarazioni del sig. Moggi va rilevato che le stesse, pur caratterizzate da voluta ironia, non hanno significato univoco, potendo prestarsi ad interpretazioni difformi, cosicché la Commissione non può far propri i significati polemicamente attribuiti dal giornalista per fondarvi un sicuro convincimento di responsabilità.

Per tali motivi delibera di prosciogliere i deferiti dagli addebiti contestati.

sig. Fabio LIVERANI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 9 comma 7 del Regolamento attività di Procuratori Sportivi (per inadempimento nei confronti del suo Procuratore).

Con provvedimento del 10 febbraio 2001 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare il tesserato Liverani Fabio, calciatore della Soc. Perugia per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 9 comma 7

del Regolamento Attività di Procuratore Sportivo per avere conferito incarico al procuratore sportivo Amore Fabrizio in data 16 luglio 1996 e, successivamente, in data 31 dicembre 1999, per avere rilasciato incarico al procuratore sportivo Zavaglia Francesco, senza preventiva formalizzazione della revoca.

Comunicato l'atto di contestazione, il Liverani faceva pervenire memoria difensiva nella quale eccepiva l'incompetenza della Commissione Disciplinare adita in quanto alla data del 31 dicembre 1999 egli era tesserato per la U.S. Viterbese partecipante al Campionato Nazionale Professionisti Serie C1.

Ai sensi dell'art. 22 comma 5 C.G.S. doveva dunque ritenersi competente la Commissione Disciplinare c/o Lega Professionisti Serie C di Firenze.

A sostegno dell'eccezione di incompetenza venivano allegati documenti al fine di provare il tesseramento del Liverani presso la Viterbese durante la stagione 1999/2000.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale, che ha richiesto la trasmissione degli atti al proprio Ufficio onde procedere al deferimento alla competente Commissione Disciplinare della Lega Nazionale di Serie C, il patrocinatore del deferito nulla ha opposto.

La Commissione, vista l'istanza del Procuratore Federale, dispone la trasmissione degli atti all'Ufficio della Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

sig. Vincenzo PALUMBO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 9 comma 7 del Regolamento attività di Procuratori Sportivi (per inadempienza nei confronti del suo Procuratore).

Con provvedimento del 28 febbraio 2001 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il tesserato Palumbo Vincenzo, calciatore della Soc. Città di Palermo, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S. in relazione all'art. 7 comma 2 del Regolamento Attività di Procuratore Sportivo per non avere dato esecuzione al lodo arbitrale n. 62 bis Prete-Palumbo, ratificato dalla Commissione Procuratori Sportivi il 27 novembre 2000 e regolarmente notificato alle parti interessate.

Comunicato l'atto di contestazione, il Palumbo faceva pervenire memoria difensiva nella quale preliminarmente eccepiva l'incompetenza della Commissione Disciplinare adita in quanto, in virtù del contratto stipulato in Milano il 31 gennaio 2001, egli, a partire da quella data, era in forza alla Soc. Città di Palermo, appartenente alla Lega Nazionale di Serie C.

Nel merito faceva presente di avere dato piena esecuzione al lodo e produceva documenti a sostegno del suo assunto. Concludeva chiedendo in via preliminare una declaratoria di incompetenza ed in via subordinata, l'irrogazione di una minima sanzione.

All'odierna riunione è comparso il Procuratore Federale che ha concluso per l'affermazione di responsabilità del deferito e per l'irrogazione dell'ammenda di lire 5.000.000, previa reiezione dell'eccezione di incompetenza.

Il Procuratore del deferito ha insistito sull'eccezione preliminare e, nel merito, ha chiesto in via principale, il proscioglimento e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

La Commissione, letti gli atti, in ordine all'eccezione di incompetenza rileva che la norma di cui all'art. 22 comma 5 C.G.S. stabilisce che la competenza a giudicare delle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale è della Commissione Disciplinare presso la Lega di appartenenza dell'incolpato al momento di consumazione della violazione. Poiché risulta dagli atti che la violazione addebitata al tesserato si consumò in epoca antecedente al suo trasferimento ad una Società della Lega Nazionale Serie C, avvenuto il 31 gennaio 2001, questa Commissione è sicuramente competente a decidere.

Nel merito, pur preso atto dell'integrale adempimento del Palumbo alle obbligazioni nascenti dal lodo, questa Commissione ritiene comunque censurabile il ritardo, non contestato, addebitabile al Palumbo, che integra gli estremi della violazione ascritta. Per questi motivi, la Commissione ritiene equo infliggere al calciatore Vincenzo Palumbo l'ammenda di lire 2.000.000.

Il Presidente: f.to Sergio Artico

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla Lega Nazionale Professionisti entro e non oltre il 22 aprile 2001.

PUBBLICATO IN MILANO IL 12 APRILE 2001

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro